


# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna



## REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Edizione 2002

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 7.12.95 parzialmente modificato con deliberazione di C.C. n. 456 del 12.01.96.**

**Esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co nella seduta del 22.01.1996 prot. n. 46419**

**Testo in vigore dal 14.02.1996**

**Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 41 del 30.04.99 - in vigore dal 25.06.99**

**Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 11 del 22.02.02 - in vigore dal 23.02.02**

# INDICE

1 - Principi.	pag. 4
2 - Oggetto del Regolamento.	pag. 4

## TITOLO 1°

### CAPITOLO I

#### **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

3 - Oggetto della salvaguardia.	pag. 6
4 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale	pag. 6
5 - Norma di esclusione.	pag. 6
6 - Abbattimenti.	pag. 7
7 - Potature.	pag. 8
8 - Danneggiamenti.	pag. 9
9 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.	pag. 10
10 - Distanze minime d'impianto.	pag. 11
11 - Aree di pertinenza delle alberature.	pag. 11
12 - Norme per gli interventi edilizi.	pag. 12
13 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.	pag. 13
14 - Requisiti per le aree a verde attrezzato e per le strade pubbliche di nuova realizzazione nell'ambito delle nuove lottizzazioni e loro presa in carico da parte del Comune.	pag. 18
15 - Difesa fitosanitaria.	pag. 19

### CAPITOLO II

#### **ALBERI DI PREGIO.**

16 - Individuazione degli alberi di pregio.	pag. 22
17 - Obblighi per i proprietari.	pag. 22
18 - Interventi sull'esistente.	pag. 22
19 - Sostituzione a seguito di abbattimenti.	pag. 22

### CAPITOLO III

#### **PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.**

20 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.	pag. 26
---	---------

## **TITOLO 2°**

### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

21 - Ambito di applicazione.	pag. 28
22 - Destinatari.	pag. 28
23 - Interventi vietati.	pag. 28
24 - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.	pag. 29
25 - Competenze per il rilascio delle autorizzazioni.	pag. 29
26 - Interventi prescritti.	pag. 29
27 - Deroghe.	pag. 30

## **TITOLO 3°**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

28 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, canali, e aree incolte	pag. 32
29 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	pag. 32
30 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua.	pag. 33
31 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.	pag. 33
32 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.	pag. 33
33 - Drenaggi sotterranei.	pag. 33
34 - Salvaguardia dei tutori vivi delle piantate.	pag. 34

## **TITOLO 4°**

### **SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

35 - Sanzioni.	pag. 36
36 - Norme finanziarie.	pag. 36
37 - Organi delegati	pag. 37
38 - Norme regolamentari in contrasto.	pag. 37
39 - Riferimenti legislativi.	pag. 37
<b>Allegato 1:</b> Elenco dei riferimenti legislativi	pag. 38

## **REGOLAMENTO DEL VERDE**

### **1 - PRINCIPI**

Considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

### **2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

# **TITOLO 1°**

## **CAPITOLO I**

**NORME GENERALI SUL VERDE  
PUBBLICO E PRIVATO**

## **TITOLO 1°**

### **CAPITOLO I**

#### **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

##### 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

E' oggetto del presente regolamento la salvaguardia delle alberature aventi il tronco con diametro superiore a 15 cm, misurato a 1,0 m dal colletto, oppure circonferenza superiore a cm 50, e quelle con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a cm 15, oppure circonferenza superiore a cm 50.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 15 cm. di diametro misurato a 1,0 metri dal colletto gli alberi piantati in sostituzione di altri.

##### 4 - INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente.

##### 5 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli alberi da frutto e sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate, realizzati a scopo produttivo-commerciale.

A tale scopo si definiscono :

1. coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvocolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai e simili.

## 6 - ABBATTIMENTI

**A)** L'abbattimento di alberature vegetanti è soggetto ad autorizzazione comunale.

Tale autorizzazione è concessa di norma solo nei casi di stretta necessità (quali ad esempio pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose e nei casi di piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.) e quando non esistono sistemi compatibili con le necessità contingenti che permettano di salvare l'albero.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

La risposta alla domanda di abbattimento di una o più piante deve essere fornita entro 30 gg, salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici.

L'abbattimento di alberature morte deve essere preceduto da una comunicazione in carta semplice da inviare al Comune, il quale, tramite proprio tecnico, eseguirà un sopralluogo e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.

**B)** Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a m 3.

**C)** L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al punto A) del presente articolo comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n. 383 del 1934), le seguenti sanzioni:

<i>albero abbattuto</i>	<i>sanzione</i>	<i>oblazione</i>
Diametro fino a cm 25	da 125.000 a 750.000	250.000
Diametro da cm. 26 a cm 45	da 187.500 a 1.125.000	375.000
Diametro da cm. 46 a cm 65	da 250.000 a 1.500.000	500.000
Diametro oltre cm 66	da 375.000 a 2.500.000	750.000
Abbattimenti eseguiti prima del sopralluogo	da 75.000 a 450.000	150.000

In caso di abbattimento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

<b>albero abbattuto senza autorizzazione o in difformità dall'autorizzazione</b>	<b>impianto di sostituzione</b>
diametro fino a 25 cm	n° 1 albero di dimensioni minime altezza m 3 e diametro cm 4
diametro da cm 26 a cm 45	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 5
diametro da cm 46 a cm 65	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 6
diametro oltre cm 66	n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 8

Nel caso in cui l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione sono impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio e/o di condizioni idonee può richiedere che il proprietario planti gli alberi di sostituzione in area di proprietà comunale; oppure che corrisponda il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno indicati dall'Ufficio Ambiente.

**D)** L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

## 7 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo, arte topiaria), la tecnica migliore di potatura prevede che i tagli praticati su branche e rami siano di diametro non superiore a cm 7 e che vengano localizzati all'inserimento della branca o del ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca o di ramo prive di più giovane vegetazione apicale; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima con taglio di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati:

- 1) per le specie decidue: nel solo periodo autunno/vernino (indicativamente 1 Novembre-15 Marzo);
- 2) per le specie sempreverdi : nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio oppure 01 Luglio-31 Agosto);
- 3) interventi sulle branche morte: tutto l'anno.

E' ammessa la "potatura verde" solo per interventi di piccola entità e giustificabili per particolari esigenze tecniche.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm 20 di diametro, non sono compatibili con la tecnica sopra descritta.

Al di fuori delle aree agricole del Comune, gli interventi di capitozzatura qualora vengano effettuati su alberi aventi il tronco con diametro superiore a 40 cm misurato a 1 metro dal colletto, sono assoggettati alle norme di cui all'art. 6, salvo che l'intervento non rechi danno alle proprietà limitrofe, in accordo con l'Ufficio Comunale competente.

## 8 - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare le alberature di proprietà del Comune, pur senza comprometterne la vita, comportano una sanzione da L. 50.000 a L. 300.000 per ogni pianta danneggiata (oblazione L. 100.000).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto sono assoggettati alle norme di cui all'art. 6.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art. 635 e 734 del Codice Penale.

- A)** E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

- B)** E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- C)** Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.
- D)** E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- E)** E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune.
- F)** Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.
- G)** E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

#### 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE PUBBLICHE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento nelle aree pubbliche di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze fitotossiche o aventi effetto consolidante del suolo, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Chi non ottempera quanto sopra scritto è punito con le sanzioni previste al precedente art. 8.

## 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lvo. n° 285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20 di altezza m 10  
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m di altezza m 6  
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m di altezza m 4  
(*Cercis*, *Prunus* spp, ecc.)
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare m 4  
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

## 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

**A)** Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature" pubbliche.

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature pubbliche esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

diametro fino a 20 cm	m 2,0
diametro da 21 a 40 cm	m 2,5
diametro da 41 a 60 cm	m 3,0
diametro oltre 60 cm	m 4,0

Si consiglia di rispettare le precedenti distanze anche nel caso di alberature private, per consentire l'armonico sviluppo delle piante.

- 2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colpetto di m 1, assicurando comunque un'aiuola di superficie non impermeabilizzata, minima di 3 m<sup>2</sup>.
- B)** La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante. Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.
- C)** Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature di pregio esistenti, sentita la commissione edilizia, potranno essere demoliti e ricostruiti solo ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.
- D)** In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

## 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- A)** In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
- B)** Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva, dovrà prevedersi, previa rilevazione anche fotografica dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".
- C)** Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.
- D)** La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10 della L.R. 26.04.90, n° 33. Non costituirà difformità la

piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art. 13 del presente Regolamento.

- E)** Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che, a norma del Codice Civile, potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile stesso. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.
- F)** In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta. Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.
- G)** Le piante di alto fusto messe a dimora, di cui al punto precedente, non devono di norma essere di altezza inferiore a m 3,00 e avere a m 1,0 di altezza dal colletto un diametro inferiore a cm 4.
- H)** I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli artt. 11 e 16 del presente Regolamento.

### 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI E NELLE SOSTITUZIONI

- A)** Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
- B)** La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono ormai radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

**1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE** (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Devono riguardare pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

Specie diverse da quelle indicate sono consigliate solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema

**2°) ZONE AGRICOLE**

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è ritenuto compatibile l'impianto di un 30% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

**3°) VERDE PRIVATO URBANO**

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3".  
Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

**4°) IMPIANTI SCONSIGLIATI**

L'impianto delle specie del gruppo "4" è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

**C)** Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

## LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

### GRUPPO 1°

#### ALBERI

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. Smith	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraister</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Tilia plathyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

#### ARBUSTI

<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino comune
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo bluastro
<i>Rubus ulmifolium</i> Schott.	Rovo comune
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum opalus</i> L.	Pallon di maggio

## GRUPPO 2°

### ALBERI

<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, Spaccasassi
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
<i>Morus alba</i> L.	Gelso
<i>Morus nigra</i> L.	Moro
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> Duroi	Pippo cipressino
<i>Prunus persica</i> L.	Pesco
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, Susino
<i>Prunus cerasus</i> L.	Amarena
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Pyrus communis</i> L.	Pero
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia platyphillos</i> Scop. e suoi ibridi	Tiglio
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune

### ARBUSTI

Sono amesse solo le specie caducifoglie

### GRUPPO 3°

#### ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi e le conifere fino a un massimo del 20% .

#### ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50% .

### GRUPPO 4°

<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia, Robinia
<i>Ailantus altissima</i> Mill. Swingle	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco
ad eccezione delle loro varietà non infestanti	
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	
<i>Phyllostachys</i> spp.	
<i>Arundinaria japonica</i> Sieb. et Zucch.	Falso bambù

14) REQUISITI PER LE AREE A VERDE ATTREZZATO, PER LE STRADE PUBBLICHE E PER I PARCHEGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLE NUOVE LOTTIZZAZIONI E PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE

A) Dotazioni minime :

- 1 - **Giardini** :
- a) Piante ogni 100 mq. di superficie non impermeabilizzata :
    - n° 1 albero di 1° grandezza
    - n° 1 albero di 2° o 3° grandezza
    - n° 10 arbusti
  - b) Attrezzature per sosta, gioco, ristoro, ricovero, ogni 500 mq.:
    - n° 1 panchina
    - n° 0,5 cestini porta-rifiuti
    - n° 4 posti porta-biciclette
    - n° 0,25 tavolini
  - c) Attrezzature per sosta, gioco, ristoro, ricovero, ogni 4.000 mq.:
    - n° 1 fontana-abbeveratoio
    - n° 1 unità gioco, almeno così composto :
      - 1 scivolo
      - 1 altalena 2 posti
      - 1 struttura per arrampicamento con rete, anelle, trapezio, ecc.
      - 1 trave di equilibrio
      - 2 giochi a molla
      - 5 ml. di tunnel
  - d) Attrezzature sportive per superfici superiori a 5.000 mq.:  
da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico : percorso vita, predisposizione campo per calcetto, tennis, porte per gioco del calcio, ecc.,

2 - **Parcheggi** :

- 1 albero d'alto fusto ogni 40 m<sup>2</sup> di superficie a parcheggio (aiuola minima 2m x 2m)
- n° 1 fontana - abbeveratoio ogni 4.000 m<sup>2</sup> di superficie a parcheggio
- n° 1 cestini ogni 500 m<sup>2</sup> di superficie a parcheggio

3 - **Percorsi stradali, pedonali e ciclabili** :

- ogni 200 m per i percorsi stradali e ogni 100 m per i percorsi pedonali e ciclabili:
  - n° 1 panchina
  - n° 1 cestino portarifiuti
  - n° 4 posti portabiciclette

Le presenti quantità vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50 % dello standard individuato.

Tali manufatti potranno essere costruiti in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata, o altri materiali, purché siano omologati.

Le aree dotate di verde, alberi e arbusti, dovranno essere provviste di impianto di irrigazione, collegato ad un punto di erogazione dell'acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato.

Tali aree dovranno inoltre essere debitamente illuminate e dotate di percorsi di attraversamento realizzati in materiali porosi e/o permeabili.

Se le opere vengono realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione fino a 24 mesi dalla realizzazione, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune.

Al fine di rendere tutte le aree pubbliche fruibili in modo ottimale, strade, piazze e aree verdi dovranno essere dotati di percorsi pedonali e ciclabili opportunamente protetti e forniti delle attrezzature indicate.

Tali requisiti di minima dovranno essere rispettati in tutte le nuove lottizzazioni.

In caso contrario dovrà essere corrisposta al Comune la differenza tra il valore degli interventi realizzati ed il valore corrispondente al rispetto dei requisiti.

Le presenti prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale.

- B)** Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo.
- C)** Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

#### 15) DIFESA FITOSANITARIA

Nei casi in cui risulta necessario eseguire degli interventi antiparassitari, è preferibile e consigliato l'uso di prodotti di tipo biologico.

- A)** Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processonaria del Pino (D.M. 17.04.1998)

Colpo di fuoco batterico (D.M. 10.09.1999)

Vaiolatura delle drupacee "Sharka" (D.M. 29.11.1996)

Cocciniglia del pino marittimo "Matsucoccus" (D.M. 29.11.1996).

- B)** E' inoltre obbligatoria la lotta all'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice). Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere realizzati preferibilmente con prodotti di tipo biologico (si consiglia il *Bacillus thuringiensis*).

- C) Per evitare la diffusione del patogeno responsabile del Cancro colorato del Platano è vietato eseguire su tale specie arborea tagli non autorizzati come previsto dal D.M. 17.04.1998 di lotta obbligatoria.

## **CAPITOLO II**

### **Alberi di pregio**

## **CAPITOLO II**

### **ALBERI DI PREGIO**

#### 16) - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree individuate nel censimento degli esemplari arborei depositato presso il Servizio Ambiente, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

#### 17) - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi.

#### 18) - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.

Analogamente per gli interventi di conservazione della chioma negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o di instabilità.

#### 19) - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

- A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio, dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

<b>Alberi abbattuti</b>	<b>nuovi impianti sostitutivi</b>
diametro fino a cm 50	n° 1 pianta: dimensione minima diametro cm 6
diametro fino a cm 100	n° 1 pianta : dimensione minima diametro cm 8
diametro oltre cm 100	n° 1 pianta : dimensione minima diametro cm 10

**B)** L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione da L. 375.000 a L. 2.500.000.

In caso di abbattimento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A".

Il numero e le caratteristiche delle piante di sostituzione è di seguito riportato:

<b>pianta abbattuta senza autorizzazione</b>	<b>impianto in sostituzione</b>
diametro fino a 40 cm	n° 2 piante diametro minimo cm 10
diametro fino a 70 cm	n° 3 piante diametro minimo cm 10
diametro fino a 100 cm	n° 4 piante diametro minimo cm 10
diametro fino a 130 cm	n° 5 piante diametro minimo cm 10
diametro fino a 130 cm	n° 7 piante diametro minimo cm 10

- C) Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee si applica quanto previsto all'art. 6/C - comma 5 - del presente regolamento.

## **CAPITOLO III**

<p><b>PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE</b></p>
--

### **CAPITOLO III**

#### **PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

##### 20) - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- A)** Gli interventi, anche a carattere manutentivo, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.
  
- B)** Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata.
  
- C)** Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante; devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2.

## **TITOLO 2°**

### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

## TITOLO 2°

### REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### 21) - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

#### 22) - DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

#### 23) - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A)** Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B)** Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C)** Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- D)** Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- E)** Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale oppure persone.
- F)** Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G)** Provocare danni a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sull'area.
- H)** Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- I)** Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L)** Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- M)** L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

- N)** L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.
- O)** Introdurre cani nei parchi e giardini indicati da apposita segnaletica, nelle aree prospicienti e in quelle appositamente predisposte per il gioco.

#### 24) - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, Partiti, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A)** L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B)** L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C)** L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- D)** Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- E)** L'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- F)** La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- G)** La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H)** L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- I)** L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- L)** L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- M)** L'ingresso a cavallo, anche nei sentieri.

#### 25) - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti.

#### 26) - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- A)** Di tenere i cani al guinzaglio, con esclusione delle aree riservate indicate da apposita segnaletica, comunque di evitare che possano infastidire persone o altri animali.
- B)** Di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
- C)** Di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.
- D)** Di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

#### 27) - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

## **TITOLO 3°**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

## TITOLO 3°

### NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

#### 28) - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento, dopo averne data opportuna comunicazione all'Amministrazione Comunale.

#### 29) - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte comunale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento del fosso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente regolamento , al quale si può derogare solo in caso di stretta necessità, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulle loro proprietà :

A - Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale

B - Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la viabilità e la visibilità

Qualora il proprietario non provveda a rimuovere le cause di ostacolo sopraindicate ai casi A e B, previa comunicazione al proprietario con richiesta di provvedere entro i tempi indicati, l'Amministrazione Comunale potrà eseguire i lavori necessari d'ufficio, imputando le spese a carico degli inadempienti.

### 30) - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

**A)** I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso soprattutto in termini di variabilità biologica.

**B)** L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

**C)** E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

### 31) - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

### 32) - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

### 33) - DRENAGGI SOTTERRANEI

Preso atto dei principi espressi dall'art. 1 del presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle microaree a destinazione non strettamente produttiva, nel caso di interventi di nuova sistemazione fondiaria si richiede la realizzazione di opere di miglioria

ambientale volte ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

#### 34) - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati. Il loro abbattimento deve avvenire a seguito di apposita comunicazione al Comune.

## **TITOLO 4°**

**SANZIONI, NORME FINANZIARIE  
E  
REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

## TITOLO 4°

### SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

#### 35) SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

<b>Articoli violati</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Oblazione</b>
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione	vedi art. 6/C	
8	Danneggiamenti	vedi art. 8	
9	Aree di cantiere	vedi art. 8	
18	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	vedi art. 19/B	
	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale	da 150.000 a 900.000	300.000
23/B e seguenti	Interventi non autorizzati	da 25.000 a 150.000	50.000
24	Interventi non autorizzati	da 50.000 a 300.000	100.000
26	"	da 25.000 a 150.000	50.000
28	"	da 50.000 a 300.000	100.000

#### 36) NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi derivanti dall'art. 6 punto C e art. 19 punto C, saranno introitati in apposito

capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di valorizzazione ambientale.

### 37) ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono gli agenti di Polizia municipale.

Tali violazioni possono essere accertate e contravvenute anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e da dipendenti del Comune appositamente delegati dal Sindaco.

### 38) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

### 39) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

## **ALLEGATO 1: ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n°262 (artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1398 (artt. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n°285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 (artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n°735 del 17.07.80 (art.52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n°383 del 1934 (art. 106);
- 7) D.M. n°412 del 03.09.87 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°292 del 22.03.74 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) R.D. n° 523 del 25.07.1904 - T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria
- 11) Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- 12) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 13) Regolamento Comunale Edilizio;
- 14) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 15) Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 16) L. R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);
- 17) L. R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali).